

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Fondo patrimoniale: esclusa l'esecuzione se le fonti di reddito sono più di una***

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2021

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

**Non esiste un dovere dei coniugi** a destinare **tutti i proventi** della propria attività lavorativa ai **bisogni della famiglia**: il contribuente che ha una **pluralità di partecipazioni societarie** (e, quindi, una **pluralità di fonti di reddito**) può pertanto **provare**, anche mediante presunzioni semplici, la **destinazione dei relativi proventi** a **finalità di lucro personale** al fine di contrastare l'esecuzione sui beni del **fondo patrimoniale**.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15741**, depositata ieri, **7 giugno**.

Il caso riguarda il **socio di una Srl** che, proprio per i **debiti tributari contratti da quest'ultima**, vedeva iscritta a suo carico **un'ipoteca su beni compresi in un fondo patrimoniale**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, è quindi tornata a ribadire che **è ammessa l'iscrizione ipotecaria sui beni** facenti parte di un **fondo patrimoniale**, anche per le **obbligazioni tributarie**, se **strumentali ai bisogni della famiglia** o se il **titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia**.

Nell'ambito delle **obbligazioni tributarie**, dunque, si rende **necessario indagare** se il **reddito imponibile è stato destinato alla soddisfazione dei bisogni familiari** (essendo **solo in questo caso ammessa** l'azione sui **beni del fondo patrimoniale**).

La Corte di Cassazione, alla luce di tutto quanto sopra premesso, si è soffermata sul concetto di **"bisogni familiari"** evidenziando che, laddove la locuzione in esame fosse interpretata in maniera **troppo estensiva**, facendovi rientrare **ogni vincolo obbligatorio** idoneo a determinare, sebbene indirettamente, **l'arricchimento del nucleo familiare** *"la prova della consapevolezza in capo al creditore dell'estraneità del debito per cui si procedere a quelli contratti per il*

*soddisfacimento dei bisogno della famiglia risulta **non solo estremamente difficile, ma anche in ultima analisi inutile***".

La giurisprudenza più recente, dunque, tende a richiedere **un'inerenza diretta e immediata** coi **bisogni della famiglia** dell'obbligazione contratta (vengono citate, a tal proposito, **Cassazione n. 16176/2018** e **Cassazione n. 8201/2020**).

I **bisogni familiari**, inoltre, "***non possono intendersi come potenzialmente assorbenti di tutti i redditi del soggetto obbligato***": ciascun **coniuge** può **godere e disporre dei propri redditi**, fermo restando l'**obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia**.

I **bisogni della famiglia**, pertanto "*devono intendersi non solo in senso oggettivo, né come potenzialmente assorbenti dell'intero reddito dei coniugi, ma anche come quei bisogni che **sono ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari***".

Il contribuente che ha una **pluralità di fonti di reddito**, ovvero, come nel caso in esame, una **pluralità di partecipazioni societarie**, può di conseguenza **provare**, anche per **presunzioni semplici**, la **destinazione dei proventi di ciascuna partecipazione**, così da poter distinguere se l'**obbligazione tributaria gravava su un reddito destinato alla famiglia** oppure su **reddito destinato a spese personali**, anche **voluttuarie**, o su **proventi destinati alla soddisfazione di altri interessi**.

Nel caso di specie, dunque, è stata ritenuta rilevante la circostanza che il contribuente fosse **socio** di un'altra società (nella quale svolgeva anche **attività lavorativa**), dalla quale **traeva sostentamento per sé e la famiglia**. Sui **beni facenti parte del fondo patrimoniale**, pertanto, non si poteva procedere ad **esecuzione forzata**.